



Ufficio: DOR/DC

Roma, 10/08/2021

Protocollo: 202100008009/A.G.

Oggetto: Ministero della Salute: Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall' art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021.

Circolare n. 13149

4.1

Sito sì

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

***Ministero della Salute:
equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi
per gli usi previsti dall' art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021.***

Si informa che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. [34414 del 30/07/2021](#), recante: “*Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall' art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021.*”

La predetta circolare disciplina i requisiti che le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati [dall'ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021](#) e da successive disposizioni normative, devono possedere per essere utilizzabili sul territorio italiano.

Più nel dettaglio, la circolare stabilisce che **la certificazione vaccinale** dovrà riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Inoltre, le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte in italiano, inglese, francese o spagnolo. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano.

Per gli usi di cui sopra, i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA sono:

- Comirnaty (Pfizer-BioNtech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson & Johnson).

Inoltre, la circolare stabilisce che le **certificazioni di guarigione** dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata ed hanno la medesima validità prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)